



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Porto e difesa della costa

## COPIA

### DETERMINAZIONE N. 2377 DEL 23/12/2015

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>LAVORI DI SALPAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO SCOGLIERE IN LOCALITA' GIMARRA. Determina a contrarre - Importo Euro 108.000,00. CUP E34H15001120002 - CIG 6533556CF6 - Numero gara 6287030</b> |
|-----------------|--|

### IL DIRIGENTE

#### VISTE

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 03 Luglio 2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e la Delibera di Giunta N. 304 del 24/07/2015 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2015-2017;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 262 del 30.11.2015 con la quale veniva approvata la modifica al suddetto Piano Triennale e nel quale l'intervento proposto veniva inserito nell'annualità 2015 per un importo di euro 110.000,00;
- la Determina n. 2073 del 01.12.2015 con la quale si è proceduto alla variazione del fondo pluriennale vincolato per la modifica del cronoprogramma. Variazioni tra alcuni stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;

#### PREMESSO CHE

- Con Delibera di Giunta N. 488 del 12.11.2015 veniva approvato il progetto esecutivo per i "LAVORI DI SALPAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO SCOGLIERE IN LOCALITA' GIMARRA" redatto dal Geom. Carlo Ondedei funzionario tecnico del Sett. 5° Lavori pubblici e Urbanistica – UO Porto e Difesa della Costa per un importo complessivo di € 108.000,00, con imputazione al sottostante prospetto, in relazione alla quota di esigibilità della spesa:

| Euro       | Voce di bilancio | Ex Cap.  | CUP             | esercizio | Impegno | Siope |
|------------|------------------|----------|-----------------|-----------|---------|-------|
| 108.000,00 | 1003.22281       | 2096/102 | E34H15001120002 |           | 198/15  | 2118  |

- *il Progettista e Direttore dei lavori è il Geom. Carlo Ondedei U.O. Porto e Difesa della Costa- Settore Lavori Pubblici e Urbanistica - tel. 0721- 887308 e-mail: carlo.ondedei@comune.fano.ps.it;*
- *il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.10, comma 1 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. è il Geom. Carlo Ondedei U.O. Porto e Difesa della Costa- Settore Lavori Pubblici e Urbanistica - tel. 0721- 887308 e-mail: carlo.ondedei@comune.fano.ps.it*
- il progetto è stato validato ai termini dell'art. 55, del d.P.R. 207/2010, dal Responsabile Unico del Procedimento in data 10.09.2015;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 del D.Lgs. n° 163/06 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. n 267/00 e s.m.i., deve essere redatta apposita determinazione a contrarre;
- in relazione al disposto dell'art. 53, comma 2, del Codice dei Contratti, il contratto ha per oggetto la sola esecuzione;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Porto e difesa della costa

**VISTO** che per detto contratto trovano applicazione, oltre che i principi e le disposizioni comuni della Parte I Titolo I, le norme della Parte II e in particolare il Titolo II "Contratti sotto soglia comunitaria", nonché il Titolo III "Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici", la Parte IV "Contenzioso" e la Parte V "Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie - Abrogazioni" del Codice dei contratti;

**VISTO** l'art. 122, comma 8, del Codice dei contratti, come da ultimo sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. l), punto 1) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12 luglio 2011, n. 106 che testualmente recita:

*Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.*

**RILEVATO CHE** i soggetti da invitare alla procedura negoziata sono stati individuati dal RUP come da elenco allegato alla presente che viene sottratto alla pubblicazione ai sensi dell'art.13, lett.b) comma 2 del D.lgs. 163/2006;

**Visto** l'art. 11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

**"Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento".**

- 1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.*
- 2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*
- 3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.*

**VISTO** il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare:

- l'art. **107**, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. **151**, comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli artt. **183** e **191** sulle prenotazioni di impegno e sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l'art. **192** che testualmente recita:

**"Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.**

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.*

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano."



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Porto e difesa della costa

E che pertanto in base a quanto sopra:

- il criterio di aggiudicazione dell'appalto sarà il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base digara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 163/2006 al netto del costo per la manodopera, degli oneri per la sicurezza (art. 86, comma 3-bis) e dei lavori in economia;
- L'appalto verrà aggiudicato anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del Regio Decreto n. 827 del 1924;
- Saranno escluse le offerte in aumento; per l'individuazione e la conseguente valutazione di congruità delle offerte si procederà ai sensi dell'art. 86 comma 1 e in caso di offerte ammesse in numero inferiore a cinque si procederà ai sensi dell'art. 86, comma 3;

*Il contratto sarà stipulato a misura e l'importo dei lavori è il seguente:*

## 1) LAVORI A BASE D'ASTA:

1.1) lavori a misura (al netto dei costi della sicurezza) € 80,820,24

## 2) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

2.1) oneri della sicurezza € 3.000,00

**totale lavori € 83,820,24**

- *Il contratto* che si andrà a stipulare con l'aggiudicatario dell'appalto in oggetto ha come fine: l'esecuzione dei "LAVORI DI SALPAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO SCOGLIERE IN LOCALITA' GIMARRA";
- *L'oggetto* del contratto è l'esecuzione dei lavori di "LAVORI DI SALPAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO SCOGLIERE IN LOCALITA' GIMARRA", di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta n.488 del 12.11.2015 e sarà stipulato a misura ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in forma pubblica-amministrativa, con spese a carico dell'aggiudicatario;
- *Per ogni clausola contrattuale*, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti si farà riferimento alla documentazione che è parte integrante del progetto esecutivo approvato;
- *Al fine* di procedere alla verifica dei requisiti generali e particolari di qualificazione nel più breve tempo possibile, senza rallentamenti nella procedura, senza aggravio di oneri per le imprese partecipanti, senza ledere il principio di scelta del giusto contraente, non verrà utilizzato il sistema AVCPass e pertanto non sarà richiesto il PassoE ai concorrenti; la Stazione appaltante procederà all'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria, in base alle autodichiarazioni presentate in sede di gara;

**Visto** l'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006 che prevede quanto segue:

*"2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne*



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Porto e difesa della costa

*richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte."*

**Visto** l'art. 46 – comma 1 ter – del D.Lgs. 163/2006 che stabilisce quanto segue:

*"1-ter. Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara."*

**Dato atto** che, ai sensi del combinato disposto della normativa sopra richiamata, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere presentate dai concorrenti, questo Ente utilizzerà la procedura prevista dall'art. 38 - comma 2 bis - del D.Lgs. 163/2006 – applicando la sanzione pecuniaria che, con il presente atto, viene fissata in **Euro 83,82 pari** all'uno per mille dell'importo di gara, da presentare secondo le modalità indicate nella lettera invito;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) del 09/12/2014 pubblicata sulla G.U. n. 159 dell' 11.07.2015 recante "Autofinanziamento per l'anno 2015" le stazioni appaltanti, nonché gli operatori economici che intendono partecipare a gare d'appalto, sono tenuti a versare un contributo all'Autorità sopra indicata, ai fini della copertura dei costi relativi al funzionamento della suddetta Autorità;

**CONSIDERATO** che l'ammontare di tale contributo viene fissato dall'A.N.AC. in relazione all'importo posto a base di gara e che tale contributo deve essere pagato entro il termine di scadenza del MAV emesso dalla suddetta Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo;

**RILEVATA**, pertanto, la necessità di effettuare il pagamento di tale contributo entro il termine di scadenza del MAV per un importo di Euro 30,00 (Euro TRENTA/00) essendo l'ammontare dell'appalto in oggetto compreso tra Euro 40.000,00 ed Euro 150.000,00 Euro, mediante l'apposito capitolo di spesa relativo ai pagamenti ANAC previsto in bilancio;

**Considerato** che:

- ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il Comune di Fano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 219 del 22 dicembre 2014, ha approvato la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Fano (ente capofila), Fossombrone, Serrungarina, Saltara e Montemaggiore al Metauro approvandone lo schema di convenzione ai sensi dell'art.30 del T.U.E.L, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con successiva adesione anche del Comune di Cartoceto, giusta convenzione sottoscritta in data 5 marzo 2015;

- con la deliberazione della Giunta Comunale n.465 del 27/10/2015 è stato approvato il Regolamento di funzionamento della Centrale unica di committenza che prevede che i comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio comune operante presso l'Amministrazione di Fano come Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi nello stesso specificati;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.489 del 17/11/2015 ad oggetto "Avvio operatività CUC- Disposizioni transitorie nelle more dell'accreditamento presso l'ANAC";



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Porto e difesa della costa

**Dato atto** pertanto, di dover procedere all'appalto dei lavori in oggetto mediante la costituita Centrale Unica di Committenza in conformità al comma 3 bis dell'art.33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

**Attestata**, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**Considerato chela** presente spesa potrà essere aggiudicata a condizione che venga che venga confermato nel testo definitivo della Legge di stabilità per l'anno 2016 quanto attualmente contenuto nell'art. 35 del relativo disegno di legge in materia di pareggio di bilancio degli Enti Territoriali.

**Dato atto che** in base a quanto sopra:

- ***la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione provvisoria nel caso in cui la Giunta Comunale dia formalmente mandato al dirigente che ha sottoscritto il relativo bando/lettera d'invito per la revoca del procedimento di appalto; la revoca sarà disposta ove la copertura finanziaria della spesa prevista per l'appalto (Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata) non venga inclusa nella determinazione dei saldi utili del patto di stabilità interno così come previsto nell'art.35 commi 3-5 del DDL di Stabilita' 2016.***

***In tal caso nessun indennizzo, comunque denominato, sarà dovuto agli offerenti."***

- **Le suddette spese dovranno essere completate e pagate entro l'esercizio 2016.**

- Il rispetto delle condizioni e dei tempi di attivazione e di conclusione dei lavori di cui sopra comportano il superamento della verifica di cui all'art. 9 D.L. 78/2009 in quanto la disposizione normativa le esclude dalla verifica del patto di stabilità.

**Visto** il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006";

**Visto** il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;

**Visto** l'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure";

**Visto** l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

**Visto** il Provvedimento del Sindaco n° 49 del 27.12.2011 con cui si nomina il sottoscritto Arch. Giangolini Adriano quale Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica a far data dal 01/01/2012, prorogato con Provvedimento Sindacale n. 8 del 29/07/2015 fino al 31 Dicembre 2015;

**Stante** la propria competenza;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Porto e difesa della costa

**Ravvisata** la necessità di provvedere in merito;

## DETERMINA

**di DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **di DARE ATTO** che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- **DI PROCEDERE** all'affidamento dei lavori di che trattasi, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs 163/2006 e con invito a sei ditte appositamente individuate dal RUP come da elenco allegato alla presente che viene sottratto alla pubblicazione ai sensi dell'art.13, lett.b) comma 2 del D.lgs. 163/2006;;

- **DI DARE ATTO** che il quadro economico del progetto esecutivo è il seguente :

### 1) LAVORI A BASE D'ASTA:

lavori a misura (al netto dei costi della sicurezza) € **80.820,24**

**Totale importo dell'asta** € **80.820,24**

### 2) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

oneri per la sicurezza € 3.000,00

**totale lavori** € **83.820,24**

### Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- Iva 22% su lavori € 18.440,40

- Arrotondamento € 62,96

- Incentivo progettazione € 1.676,40

- Imprevisti € 4.000,00

**Totale complessivo somme a disposizione** € **24.179,76**

**TOTALE PROGETTO** € **108.000,00**

- **DI STABILIRE** in € 83,82 pari all'uno per mille dell'importo a base di gara, la sanzione pecuniaria prevista per la procedura di cui all'art. 38 – comma 2 bis – del D.Lgs. 163/2006 ("soccorso istruttorio"), da presentare secondo le modalità previste nella lettera invito alla procedura negoziata;

- **di STABILIRE** a carico dell'aggiudicatario gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

- **DI DARE ATTO** che, trattandosi di appalto di lavori, *non sono attive convenzioni CONSIP* (Legge 7 agosto 2012, n.135 di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95);



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Porto e difesa della costa

- **DI ATTESTARE** ai sensi dell'art.147 bis del Tuel, di cui al Decreto legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

- **DIDARE ATTO** che il presente intervento è interamente finanziato con l'utilizzo di avanzo di amministrazione – fondi per il finanziamento spese in conto capitale e con imputazione al Capitolo 1003,22281 DL 118Ex Cap. 2096/102- impegno n. 15/2096– SIOPE 2118.

- **DI DARE ATTO** che la presente spesa potrà essere aggiudicata a condizione che venga confermato nel testo definitivo della Legge di stabilità per l'anno 2016 quanto attualmente contenuto nell'art. 35 del relativo disegno di legge in materia di pareggio di bilancio degli Enti Territoriali.

- **DI DARE ATTO** che *la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione provvisoria nel caso in cui la Giunta Comunale dia formalmente mandato al dirigente che ha sottoscritto il relativo bando/lettera d'invito per la revoca del procedimento di appalto; la revoca sarà disposta ove la copertura finanziaria della spesa prevista per l'appalto (Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata) non venga inclusa nella determinazione dei saldi utili del patto di stabilità interno così come previsto nell'art.35 commi 3-5 del DDL di Stabilità 2016.*

*In tal caso nessun indennizzo, comunque denominato, sarà dovuto agli offerenti.*

- **DI DARE ATTO** che le suddette spese dovranno essere completate e pagate entro l'esercizio 2016.

- **DI DARE ATTO** che il rispetto delle condizioni e dei tempi di attivazione e di conclusione dei lavori di cui sopra comportano il superamento della verifica di cui all'art. 9 D.L. 78/2009 in quanto la disposizione normativa le esclude dalla verifica del patto di stabilità.

1- **DI DARE ATTO** che la stazione appaltante e l'operatore economico affidatario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG attribuito alla presente procedura è 6533556CF6 - numero gara 6287030.

- **DI DARE ATTO** che si procederà al pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, come previsto dall'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e dalla deliberazione della suddetta Autorità del 09/12/2014, pubblicata sulla G.U. n. 159 dell' 11.07.2015 recante "Autofinanziamento per l'anno 2015" pari ad Euro 30,00 (EURO TRENTA/00), essendo l'ammontare dell'appalto in oggetto compreso tra Euro 40.000,00 ed Euro 150.000,00, mediante l'apposito capitolo di spesa relativo ai pagamenti ANAC previsto in bilancio;

- **di DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 10, c. 1, del D. Lgs. 163/2006 il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Carlo Ondedei;

Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett b) del D.Lgs.vo 33/2013, sul sito istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente" alla pagina Provvedimenti Dirigenti - Art. 23 c. 1 Punto B;

La presente determinazione viene trasmessa, per le procedure attuative, all'Ufficio di Ragioneria.

La presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Porto e difesa della costa

(Dott. Arch. Adriano Giangolini)

*(firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del decreto legislativo N. 82/2005)*